

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DI PARTE STRAORDINARIA**

Modifica degli artt. 4 (integrazione dell'oggetto sociale), 11 (inserimento della clausola relativa alla facoltà di disporre la partecipazione e l'intervento in assemblea degli aventi diritto esclusivamente tramite il rappresentante designato), 12 (modalità di nomina del segretario dell'assemblea), 14 (denominazione dei comitati endo-consiliari), 16 (convocazione in via di urgenza delle riunioni consiliari) e 20 (denominazione delle funzioni di controllo del Patrimonio Destinato BancoPosta) dello statuto sociale. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in seduta straordinaria per deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, in relazione a ciascuna delle quali si riporta qui di seguito una descrizione di sintesi, posto che la votazione avverrà in forma distinta su ciascuna delle modifiche stesse:

- Art. 4: puntualizzazione dell'oggetto sociale, al fine di esplicitarvi – nell'ambito dello svolgimento delle attività core del Gruppo – la fornitura di servizi o soluzioni digitali o ICT (*Information Communication Technology*) proprie o di terze parti;
- Art. 11: inserimento della clausola cd. di "*opt-in*" relativa alla facoltà di disporre la partecipazione e l'intervento in assemblea degli aventi diritto esclusivamente tramite il rappresentante designato;
- Art. 12: modalità di nomina del segretario dell'Assemblea;
- Art. 14: modifica di mero *wording* della denominazione dei Comitati endo-consiliari;
- Art. 16: convocazione in via di urgenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 20: modifica di mero *wording* della denominazione delle funzioni di controllo del Patrimonio BancoPosta.

Segue una descrizione più dettagliata di ciascuna delle suddette proposte di modifiche statutarie, con illustrazione delle motivazioni sottese alle medesime.

Si dà atto fin da ora che nessuna delle modifiche statutarie proposte all'approvazione della Assemblea Straordinaria attribuisce il diritto di recesso.

a) Art. 4: oggetto sociale

Si è manifestata l'esigenza di puntualizzare l'oggetto sociale di Poste Italiane, esplicitandovi – nell'ambito dello svolgimento delle attività core del Gruppo – la fornitura di servizi o soluzioni digitali o ICT (*Information Communication Technology*) proprie o di terze parti.

In proposito, si evidenzia che il settore cosiddetto ICT – inteso come componente tecnologica applicativa e infrastrutturale a supporto dei processi industriali di beni e servizi – è ormai diventato parte ed elemento imprescindibile e integrato delle soluzioni operative, qualunque sia il settore merceologico e/o di business di riferimento.

L'innovazione tecnologica pervade, in maniera sempre più determinante, tutti gli aspetti della *supply-chain*, dalla produzione all'erogazione del servizio al cliente finale, abilitando architetture tecnologiche di servizio sempre più complesse, indispensabili per soddisfare i nuovi fabbisogni del cittadino e delle aziende.

L'offerta di soluzioni ICT (finalizzata a valorizzare e differenziare sempre di più i servizi core offerti dal Gruppo Poste Italiane) si è progressivamente evoluta, assumendo in particolare, nell'ultimo decennio, una valenza significativa nell'ambito dei settori di riferimento in cui Poste Italiane già opera. In proposito, si evidenzia che si sono infatti dimostrati imprescindibili fattori di vantaggio competitivo (i) sia la capacità di progettazione e proposizione di servizi e soluzioni tecnologiche e digitali, (ii) sia la soddisfazione di specifici requisiti tecnologici, ritenuti irrinunciabili particolarmente da parte della clientela di maggiori dimensioni.

Per i motivi sopra esposti si propone di modificare l'art. 4.1 dello Statuto di Poste Italiane, relativo all'oggetto sociale, come segue.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 4	Art. 4
4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero: a. dei servizi di posta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e successive modificazioni e integrazioni; b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n.	4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero: a. dei servizi di posta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e successive modificazioni e integrazioni; b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n.

<p>156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche “TUB”), e attività connesse e strumentali; ■ raccolta del Risparmio postale; ■ prestazione di servizi di pagamento, compresa l’emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del TUB; ■ servizio di intermediazione in cambi; ■ promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati; ■ servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall’art. 1, comma 5, lett. b), c), c-bis), e) ed f), e dall’art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, per brevità, anche “TUF”), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento; ■ servizio di riscossione di crediti; ■ attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private; <p>c. dei servizi di comunicazione postale ed elettronica e dei servizi di telecomunicazione, sia tradizionalmente intesi sia nell’accezione di servizi innovativi e integrati, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di notifica,</p>	<p>156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche “TUB”), e attività connesse e strumentali; ■ raccolta del Risparmio postale; ■ prestazione di servizi di pagamento, compresa l’emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del TUB; ■ servizio di intermediazione in cambi; ■ promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati; ■ servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall’art. 1, comma 5, lett. b), c), c-bis), e) ed f), e dall’art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, per brevità, anche “TUF”), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento; ■ servizio di riscossione di crediti; ■ attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private; <p>c. dei servizi di comunicazione postale ed elettronica e dei servizi di telecomunicazione, sia tradizionalmente intesi sia nell’accezione di servizi innovativi e integrati, <u>dei servizi e/o soluzioni digitali e/o ICT (Information</u></p>
---	--

<p>servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica;</p> <p>d. dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del Codice civile;</p> <p>e. della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni;</p> <p>f. della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio;</p> <p>g. di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati.</p>	<p><u>Communication Technology) proprie o di terze parti</u>, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di notifica, servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica;</p> <p>d. dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del Codice civile;</p> <p>e. della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni;</p> <p>f. della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio;</p> <p>g. di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati.</p>
--	---

b) Art. 11: inserimento della clausola cd. di “opt-in” relativa alla facoltà di disporre la partecipazione e l'intervento in assemblea degli aventi diritto esclusivamente tramite il rappresentante designato

Con Legge 5 marzo 2024, n. 21, è stato introdotto nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) l’art. 135-undecies.1 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato), che dispone quanto segue:

“1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.”

In proposito, appare utile ricordare quanto segue:

- nel mese di marzo 2020, in concomitanza con la situazione di emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19, venne consentito agli emittenti quotati – in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del D.L. 18 marzo 2020 – di svolgere le rispettive assemblee prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto potesse avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato;
- negli anni successivi la facoltà di cui sopra – a seguito di interventi effettuati annualmente dal legislatore – è stata di volta in volta rinnovata;
- nello specifico, a decorrere dal 2020, Poste Italiane ha sempre ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà;
- la Società ritiene che tale modalità di svolgimento dell'adunanza assembleare non abbia limitato né abbia attenuato in alcuna maniera l'interesse degli azionisti ad esercitare i propri diritti, mostrando altresì tale diversa modalità di svolgimento delle assemblee – anche in quanto accompagnata dall'adozione di ulteriori misure volontarie da parte della Società a tutela dei diritti dei soci (quali, ad esempio, il rafforzamento dell'istituto delle domande pre-assembleari, di cui all'art. 127-ter del TUF, e l'anticipo della presentazione di proposte

individuali di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-*bis*, primo comma, terzo periodo, del TUF) – delle efficaci potenzialità in termini di efficienza operativa.

Ciò premesso, alla luce dell'introduzione nel TUF della disposizione normativa sopra richiamata dell'art. 135-*undecies*.1 – che si ritiene sia volta a disciplinare un modello assembleare che non comprime in alcun modo i diritti di informazione e voto dei soci ma ne prevede l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi – appare opportuno – nell'ottica di assicurarsi la facoltà per il futuro di poter scegliere, in occasione di ogni Assemblea degli Azionisti, se prevedere o meno che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – proporre l'inserimento nello Statuto di una clausola *ad hoc*.

In particolare, la clausola in questione rimette al Consiglio di Amministrazione la decisione – con riferimento a ciascuna singola adunanza assembleare – circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea medesima, che pertanto potrà tenersi, a seconda appunto di quanto indicato nel relativo avviso di convocazione a seguito della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, secondo le forme tradizionali ovvero prevedendo l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

Per completezza, si ribadisce che la proposta modifica statutaria non legittima – per gli azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione – il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ.

Nello specifico si propone quindi di inserire la clausola in questione alla fine dell'art. 11 dello Statuto sociale, esattamente dopo l'art. 11.5, a sua volta già dedicato all'istituto del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, secondo il testo di seguito indicato.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 11	Art. 11
<p>11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata</p>	<p>11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata</p>

<p>nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.</p> <p>11.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p> <p>11.3 Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.</p> <p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi di tele- comunicazione elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.</p> <p>11.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni</p>	<p>nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.</p> <p>11.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p> <p>11.3 Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.</p> <p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi di tele- comunicazione elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.</p> <p>11.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni</p>
--	--

regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, di volta in volta in relazione a singole Assemblee, che l'intervento e l'esercizio del voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società di cui al precedente art. 11.5 del presente Statuto, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato dalla Società.

c) Art. 12: modalità di nomina del segretario dell'Assemblea

Appare opportuno procedere ad un allineamento dell'art. 12.2 dello Statuto sociale – dedicato ad alcune formalità relative alla costituzione e all'apertura dei lavori assembleari, tra cui le modalità di individuazione del segretario dell'Assemblea – alle *best practice* in materia (rappresentate dalle corrispondenti clausole degli statuti di alcune primarie società quotate), nonché a quanto indicato con riferimento a tale tema dall'art. 4.2 del Regolamento assembleare (che al riguardo dispone che il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso).

In particolare, si propone che la nomina del segretario dell'Assemblea sia rimessa alla volontà dei soci intervenuti in Assemblea su proposta del Presidente, in luogo del meccanismo attualmente previsto in Statuto che riserva al Presidente medesimo la designazione del segretario.

Per completezza, si segnala che il sopra menzionato art. 4.2 del Regolamento assembleare prevede altresì che il Presidente possa *“affidare la redazione del verbale ad un notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge”*. In proposito, si evidenzia altresì che – secondo le *best practice* osservate sul punto dai primari emittenti quotati – anche la verbalizzazione delle Assemblee ordinarie degli Azionisti di Poste Italiane (oltre alle Assemblee straordinarie per le quali è previsto per legge) viene solitamente affidata ad un notaio e, in tal caso, come previsto dalla normativa vigente (nello specifico art. 2371, comma 2, c.c.) non si ricorre all'assistenza e, pertanto, alla individuazione della figura del segretario dell'Assemblea.

Pertanto, si propone di modificare come segue l'art. 12.2 dello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 12	Art. 12
12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.	12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dal Presidente; il Presidente può nominare uno o più scrutatori.	12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dal Presidente <u>nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso</u> ; il Presidente può nominare uno o più scrutatori.

d) Art. 14: denominazione dei Comitati endo-consiliari

L'attuale formulazione dell'art. 14.6 dello Statuto sociale riflette l'assetto di *governance* della Società – risalente al periodo di avvio delle negoziazioni in borsa delle proprie azioni (vale a dire,

alla seconda metà dell’esercizio 2015) – che in quel momento prevedeva la costituzione soltanto dei tre comitati endo-consiliari previsti sia dalle Disposizioni di Vigilanza bancarie sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (poi sostituito dall’attuale Codice di *Corporate Governance*), cui la Società aveva deliberato di aderire in occasione dell’IPO, vale a dire il “Comitato Controllo e Rischi” (che inizialmente aveva competenza anche in materia di operazioni con parti correlate), il “Comitato Nomine” e il “Comitato Remunerazioni”.

L’evoluzione dell’assetto di *governance* della Società delineatosi negli anni successivi ha portato all’attuale presenza di cinque comitati consiliari – tutti con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato nei rispettivi regolamenti organizzativi – vale a dire, il “Comitato Controllo e Rischi”, il “Comitato Nomine e *Corporate Governance*”, il “Comitato Remunerazioni”, il “Comitato Sostenibilità” e il “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati”.

Appare pertanto opportuno adottare una formulazione dell’art 14.6 dello Statuto sufficientemente elastica, eliminando l’indicazione nominativa dei comitati endo-consiliari, tale da risultare immune da future eventuali modifiche che in tal modo non saranno più necessarie a fronte di evoluzioni dell’assetto di governo societario.

Si propone pertanto di modificare l’art. 14.6 come segue.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 14 <i>(omissis)</i>	Art. 14 <i>(omissis)</i>
14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno il Comitato controllo e rischi (con competenza anche in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati), il Comitato nomine ed il Comitato remunerazioni, in linea con i requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio può istituire altresì ulteriori Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.	14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno il Comitato controllo e rischi (con competenza anche in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati), il Comitato nomine ed il Comitato remunerazioni, in linea con i requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio può istituire altresì ulteriori Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie comitati cui attribuire funzioni consultive e/o propositive, in conformità a quanto al riguardo previsto dalle Disposizioni di Vigilanza

	<u>e in linea con le raccomandazioni formulate in materia di governo societario dal Codice di <i>Corporate Governance</i>.</u>
--	--

e) Art. 16: convocazione in via di urgenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

L'attuale formulazione dell'art. 16.3 dello Statuto sociale prevede – in relazione alla convocazione in via di urgenza delle riunioni consiliari – che l'avviso di convocazione debba essere inviato con un preavviso di almeno un giorno.

Considerato il contesto di mercato nel cui ambito opera la Società – che può richiedere l'assunzione di decisioni consiliari in tempi molto stringenti – nonché casistiche ricorrenti (ad es., la riunione consiliare di insediamento del Consiglio di Amministrazione subito dopo la nomina dello stesso da parte dell'Assemblea degli Azionisti), si ritiene opportuno prevedere la possibilità di convocare le riunioni consiliari in via di urgenza, in linea con quanto previsto dall'art. 2381, primo comma, cod. civ., senza indicare un termine minimo entro cui l'avviso di convocazione debba essere inviato, anche al fine di allineare la clausola statutaria in questione alle *best practice* in materia (rappresentate dalle corrispondenti clausole degli statuti di alcune primarie società quotate).

Pertanto, si propone di modificare l'art. 16.3 come segue.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 16 <i>(omissis)</i>	Art. 16 <i>(omissis)</i>
16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma comunque non inferiore a un giorno. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.	16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma comunque non inferiore a un giorno . Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

f) Art. 20: denominazione delle funzioni di controllo del Patrimonio BancoPosta

L'art. 20.3 dello Statuto sociale disciplina le attribuzioni in capo al Consiglio di Amministrazione relative al Patrimonio Destinato BancoPosta; tra queste attribuzioni – non delegabili dal Consiglio

stesso ad altri organi o soggetti – rientra quella relativa alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo della Funzione BancoPosta (ad oggi, nello specifico si tratta della Funzione “*Compliance*”, della Funzione “*Revisione Interna*” e della Funzione “*Risk Management e Governo Outsourcing*”).

L’attuale formulazione della clausola relativa alla nomina e alla revoca dei responsabili delle suddette funzioni aziendali è ormai superata, in quanto indica nominativamente tali funzioni che però hanno cambiato nel tempo la propria denominazione; appare pertanto opportuno modificarne la clausola statutaria in questione, effettuando un riferimento più generale alle funzioni di controllo del Patrimonio BancoPosta, rinviando all’identificazione operata dalle Disposizioni di Vigilanza bancarie ed eliminando pertanto l’indicazione nominativa delle funzioni medesime.

Pertanto, si propone di modificare l’art. 20.3 come segue.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 20 <i>(omissis)</i>	Art. 20 <i>(omissis)</i>
<p>20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di previsioni legislative, il Consiglio di Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>(omissis)</i> • la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, conformità alle norme <i>(compliance)</i> e <i>risk management</i> del Patrimonio BancoPosta, sentito il parere del Collegio sindacale; • <i>(omissis)</i> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di previsioni legislative, il Consiglio di Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>(omissis)</i> • la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, conformità alle norme <i>(compliance)</i> e <i>risk management</i> di controllo del Patrimonio BancoPosta, come identificate dalle Disposizioni di Vigilanza, sentito il parere del Collegio sindacale; • <i>(omissis)</i>

(omissis)

Secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia – applicabili a Poste Italiane in ragione delle attività di bancoposta condotte per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta – la Banca d'Italia ha rilasciato apposito provvedimento autorizzativo alle modifiche statutarie in precedenza illustrate, ai sensi di quanto al riguardo previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Ordine del giorno

Signori Azionisti,

tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società propone alla Vostra attenzione le seguenti proposte di deliberazione, che formeranno oggetto di votazione separata su ciascuna di esse:

“L'Assemblea straordinaria di Poste Italiane S.p.A.

delibera

1) *di modificare lo Statuto sociale secondo quanto di seguito indicato; in particolare:*

1.1) *di modificare l'art. 4 dello Statuto sociale come segue:*

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Art. 4</i>
<p><i>4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero:</i></p> <p><i>a. dei servizi di posta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e successive modificazioni e integrazioni;</i></p> <p><i>b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:</i></p> <p><i>■ raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre</i></p>	<p><i>4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero:</i></p> <p><i>a. dei servizi di posta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e successive modificazioni e integrazioni;</i></p> <p><i>b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:</i></p> <p><i>■ raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre</i></p>

<p>1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche “TUB”), e attività connesse e strumentali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ raccolta del Risparmio postale; ■ prestazione di servizi di pagamento, compresa l’emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del TUB; ■ servizio di intermediazione in cambi; ■ promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati; ■ servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall’art. 1, comma 5, lett. b), c), c-bis), e) ed f), e dall’art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, per brevità, anche “TUF”), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento; ■ servizio di riscossione di crediti; ■ attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private; <p>c. dei servizi di comunicazione postale ed elettronica e dei servizi di telecomunicazione, sia tradizionalmente intesi sia nell’accezione di servizi innovativi e integrati, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di notifica, servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica;</p>	<p>1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche “TUB”), e attività connesse e strumentali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ raccolta del Risparmio postale; ■ prestazione di servizi di pagamento, compresa l’emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del TUB; ■ servizio di intermediazione in cambi; ■ promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati; ■ servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall’art. 1, comma 5, lett. b), c), c-bis), e) ed f), e dall’art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, per brevità, anche “TUF”), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento; ■ servizio di riscossione di crediti; ■ attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private; <p>c. dei servizi di comunicazione postale ed elettronica e dei servizi di telecomunicazione, sia tradizionalmente intesi sia nell’accezione di servizi innovativi e integrati, <u>dei servizi e/o soluzioni digitali e/o ICT (Information Communication Technology) proprie o di terze parti</u>, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di notifica, servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica;</p>
---	---

<p>d. dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del Codice civile;</p> <p>e. della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni;</p> <p>f. della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio;</p> <p>g. di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati.</p>	<p>d. dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del Codice civile;</p> <p>e. della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni;</p> <p>f. della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio;</p> <p>g. di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati.</p>
---	---

1.2) di modificare l'art. 11 dello Statuto sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
Art. 11	Art. 11
<p>11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati</p>	<p>11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati</p>

<p><i>ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.</i></p> <p>11.2 <i>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</i></p> <p>11.3 <i>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.</i></p> <p>11.4 <i>Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi di tele- comunicazione elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.</i></p> <p>11.5 <i>La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</i></p>	<p><i>ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.</i></p> <p>11.2 <i>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</i></p> <p>11.3 <i>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.</i></p> <p>11.4 <i>Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi di tele- comunicazione elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.</i></p> <p>11.5 <i>La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</i></p> <p>11.6 <i>Il Consiglio di Amministrazione può</i></p>
---	---

	<p><u>prevedere, di volta in volta in relazione a singole Assemblee, che l'intervento e l'esercizio del voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società di cui al precedente art. 11.5 del presente Statuto, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato dalla Società.</u></p>
--	--

1.3) *l'art. 12 dello Statuto sociale come segue:*

Testo vigente	Testo proposto
Art. 12	Art. 12
<p>12.1 <i>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</i></p> <p>12.2 <i>Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dal Presidente; il Presidente può nominare uno o più scrutatori.</i></p>	<p>12.1 <i>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</i></p> <p>12.2 <i>Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dal Presidente nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso; il Presidente può nominare uno o più scrutatori.</i></p>

1.4) *l'art. 14 dello Statuto sociale come segue:*

Testo vigente	Testo proposto
---------------	----------------

Art. 14	Art. 14
(omissis)	(omissis)
<p>14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno il Comitato controllo e rischi (con competenza anche in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati), il Comitato nomine ed il Comitato remunerazioni, in linea con i requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio può istituire altresì ulteriori Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.</p>	<p>14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno il Comitato controllo e rischi (con competenza anche in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati), il Comitato nomine ed il Comitato remunerazioni, in linea con i requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio può istituire altresì ulteriori Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie <u>comitati cui attribuire funzioni consultive e/o propositive, in conformità a quanto al riguardo previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e in linea con le raccomandazioni formulate in materia di governo societario dal Codice di Corporate Governance.</u></p>

1.5) *l'art. 16 dello Statuto sociale come segue:*

Testo vigente	Testo proposto
Art. 16	Art. 16
(omissis)	(omissis)
<p>16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma comunque non inferiore a un giorno. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.</p>	<p>16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma comunque non inferiore a un giorno. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.</p>

1.6) *l'art. 20 dello Statuto sociale come segue:*

Testo vigente	Testo proposto
Art. 20	Art. 20
(omissis)	(omissis)
<p>20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di previsioni legislative, il Consiglio di</p>	<p>20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di previsioni legislative, il Consiglio di</p>

<p><i>Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>(omissis)</i> • <i>la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, conformità alle norme (compliance) e risk management del Patrimonio BancoPosta, sentito il parere del Collegio sindacale;</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>(omissis)</i> <p style="text-align: right;"><i>(omissis)</i></p>	<p><i>Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>(omissis)</i> • <i>la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, conformità alle norme (compliance) e risk management di controllo del Patrimonio BancoPosta, come identificate dalle Disposizioni di Vigilanza, sentito il parere del Collegio sindacale;</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>(omissis)</i> <p style="text-align: right;"><i>(omissis)</i></p>
--	---

2) *di dare mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese".*